



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

COLLANA L'UNITÀ
DEL DIRITTO 54

IL VALORE DEL DISSENSO

Riflessioni con
Vincenzo Zeno-Zencovich

VOLUME I

a cura di

FRANCESCO CARDARELLI, TOMMASO EDOARDO FROSINI, ELISE POILLOT,
GIORGIO RESTA, SALVATORE SICA, ANDREA ZOPPINI



Roma TriE-PRESS

2025

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Roberto Baratta, Concetta Brescia Morra, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Tommaso Dalla Massara, Carlo Fantappiè, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Giulio Napolitano, Giuseppe Palmisano, Annalisa Pessi, Giorgio Pino, Alberto Franco Pozzolo, Giampiero Proia, Giorgio Resta, Francesco Rimoli, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Chris Thomale, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

Day Roman, Iowan Old Style (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: *Roma TrE-Press*

Roma, dicembre 2025

ISBN: 979-12-5977-542-9

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Marina Timoteo

*“Dire quasi la stessa cosa”*¹

I dilemmi del traduttore del diritto nella Cina dei Trattati ineguali

SOMMARIO: 1. Il fumo straniero e il diritto delle genti: la Cina scopre l'Europa dei piccoli stati – 2. Il primo confronto con il mondo dei “rights”. La sfida degli equivalenti – 3. La traduzione e i suoi avversari – 4. La scelta di un titolo: il diritto pubblico di diecimila Paesi – 5. Neologismi e calchi semantici: dalla ragione al potere – 6. Una nuova era: nessuna negoziazione.

1. Il fumo straniero e il diritto delle genti: la Cina scopre l'Europa dei piccoli stati

Negli anni Trenta dell'Ottocento l'Imperatore cinese Daoguang, salito al potere dieci anni prima, dovette drammaticamente confrontarsi con un problema che era diventato, già prima della sua ascesa al trono, una piaga sociale: la diffusione del consumo di oppio che, importato dagli inglesi dal Bengala, dilagava ormai nel Paese affliggendo classi alte e classi basse. A corte prendeva sempre più piede la fazione dei burocrati che chiedevano una presa di posizione decisa, volta a stroncare il commercio e il consumo di oppio e la misura fu colma quando il figlio dello stesso imperatore morì di overdose. A questo punto si decise di nominare un uomo forte, Lin

¹ Questo lavoro si innesta nel filone di studi in cui la comparazione si intreccia con altre discipline, in particolare con discipline che hanno a loro volta una forte vocazione comparatistica. Al tema V, ZENO-ZENCOVICH ha dedicato grande attenzione, sia con riflessioni di carattere generale, come nel suo *Comparing Comparative Law*, in G. RESTA, A. SOMMA, V. ZENO ZENCOVICH a cura di *Comparare. Una riflessione tra le discipline*, Mimesis, Milano 2020, pp. 227-240, sia con studi specifici che hanno indagato sui rapporti fra diritto, scienza e tecnologia e sul dialogo fra scienza giuridica e altre scienze sociali. Qui l'elenco delle citazioni sarebbe troppo lungo e mi limito pertanto a ricordare il suo più recente intervento, nel campo delle scienze sociali: V. ZENO ZENCOVICH, *Ibridare diritto e pedagogia*, in *Quaderni costituzionali*, 2024, n. 1, pp. 119-126. Nel presente studio sono i fenomeni del diritto e della lingua che cadono sotto la lente di osservazione, fenomeni che sono colti in quel crucialissimo momento di connessione che è l'atto del tradurre il diritto. La prima parte titolo del lavoro è la citazione di un altro titolo, scelto da U. Eco per un libro che è diventato un classico per gli studi sulla traduzione: U. Eco, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Bompiani, Milano 2003.

Zexu - già lodato governatore delle province di Hunan e Hebei - come Commissario plenipotenziario a Canton, il principale porto commerciale dove operava la Compagnia britannica delle Indie Orientali. Era il 1839. Di lì a pochi mesi sarebbe scoppiata la prima guerra dell'Oppio che avrebbe cambiato radicalmente il corso della storia cinese².

Il Commissario Lin iniziò subito una dura azione di repressione, confisca, proibizioni che colpì tutta la filiera commerciale sviluppata intorno alla droga importata dall'India britannica e compì anche un gesto niente affatto scontato per un alto funzionario imperiale cinese: scrisse una lettera diretta alla Regina Vittoria. La lettera, redatta sul modello delle comunicazioni burocratiche in forma di memoriale, conteneva cortesi richiami a imperativi di ordine morale (ricordando che in Inghilterra il consumo di oppio era stato vietato) e l'annuncio ufficiale dell'avvio di una politica del pugno di ferro volta a colpire il commercio e il consumo della droga che la Compagnia delle indie orientali importava con altissimi ritorni di profitto.

Nella lettera si menzionavano più volte i barbari, facendo riferimento agli stranieri (ivi compresi, naturalmente, gli inglesi)³. I barbari erano una categoria ben precisa nella concezione cinese dei rapporti internazionali, la quale separava nettamente il Paese della civiltà (化, *hua*) (quello della Cina Han) dagli altri Paesi che a questa civiltà erano estranei (detti 化外, *huawai*, ossia letteralmente [chi è] al di fuori della civiltà). Rispetto a questi popoli esterni alla civiltà - i barbari, appunto - l'atteggiamento tradizionale tipico dell'Impero cinese era in linea di principio di disinteresse. Normalmente, se chiedevano di stabilire contatti diplomatici con la Cina, gli 化外 (*huawai*) venivano inclusi entro un sistema di protocollare molto complesso - passato alla storia nella letteratura occidentale come sistema tributario - in cui la posizione di unicità della civiltà cinese era ritualmente, solennemente, affermata⁴. Talora questi barbari divenivano nemici, fino al punto di attaccare e sottomettere la Cina stessa. Questo accadde con i

² Per una prima introduzione alla vicenda storica v. L. DE GIORGI, *La via dell'oppio. Europa e Cina nel periodo dei trattati ineguali*, Il Portolano, Genova 2013.

³ V. il documento *Lin Zexu, "Moral advice to Queen Victoria"*, documento consultato su piattaforma Moodle dell'Università di Trieste.

⁴ Lo studio classico sul sistema tributario è quello di J.K. FAIRBANK e S.Y. TENG, *On the Ch'ing Tributary System*, in *Harvard Journal of Asiatic Studies*, vol. 6, n. 2, 1941, pp. 135-146. Per una rilettura critica del tema e, più in generale per una prima introduzione alla concezione cinese dei rapporti con il mondo esterno v. J.L. HEVIA, *Cherishing Men from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793*, Duke University Press, Durham 1995; L. LIU, *The Clash of Empires: The Invention of China in Modern World Making*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2004.

Mongoli e con i Mancìù, che conquistarono il trono cinese governando, rispettivamente dal 1271 al 1338 e dal 1644 al 1911. In entrambi i casi la forza della 化 (*hua*), della civiltà, assorbì i conquistatori: sia i Mongoli sia i Mancesi finirono per governare il Paese seguendo il modello istituzionale che dall'epoca aurea della dinastia Tang (618-907) era stato consolidato.

I barbari coinvolti nel commercio dell'oppio, però, rappresentavano qualcosa di molto diverso rispetto ai popoli al di fuori della civiltà con cui i cinesi erano stati abituati a relazionarsi nella loro storia. La loro presenza in Cina stava imprimendo una accelerazione di tale potenza ai fatti che Lin capì che non poteva continuare a disinteressarsi del loro mondo incivile, restando nella *comfort zone* del sistema tributario. Egli decise quindi di dare ascolto ai consiglieri che gli avevano raccomandato la lettura del libro di Emerich de Vattel *Le droit des gens*, del 1758 - il cui testo circolava a Canton anche in una versione inglese - per meglio comprendere il senso e i contenuti di questo diritto internazionale sulla base del quale i Paesi barbari che provenivano da Occidente si stavano muovendo. Lin incaricò della traduzione un americano, Peter Parker, primo missionario medico in Cina. La versione cinese di Parker non risultò, però, molto comprensibile per il Commissario, il quale si rivolse allora a Yuan Dehui, interprete imperiale, chiedendo anche a lui di tradurre alcune parti dell'opera di de Vattel⁵.

Alcuni passaggi delle due traduzioni giungono a noi grazie al fatto che vennero inseriti all'interno di un'opera che fu fra le prime del suo genere a circolare in Cina: un trattato sui Paesi europei intitolato 海国图志 (*Haiguo Tuzhi*) (Trattato illustrato dei paesi marittimi)⁶ che riproduceva alcune parti della *Cyclopaedia of Geography* di Hugh Murray, integrandole con una introduzione ai sistemi giuridici europei. Wei Yuan, l'autore di *Haiguo Tuzhi*, era un alto funzionario imperiale che apparteneva alla fazione favorevole allo studio del pensiero occidentale e si era interessato al diritto dei Paesi europei di cui aveva appreso alcune notizie attraverso una rivista che i missionari americani pubblicavano a Canton, l'Aomen Yuebao (澳门月报), noto anche con il nome inglese di Chinese Repository. Di qui Wei Yuan aveva deciso di inserire nel suo trattato alcuni passi tradotti dell'opera di un certo 滑达尔, *Hua Da Er*, (traslitterazione cinese del nome di Vattel), che poteva aiutare a ricostruire meglio un quadro istituzionale che, a prima vista, ai suoi occhi presentava connotati di forte negatività: “Al giorno d'oggi “ – aveva scritto Wei- “tutti i Paesi occidentali risultano di recente costituzione e sono spesso in conflitto fra loro, con oppressione da

⁵ Per la ricostruzione della vicenda v. L. LIU, *The Clash of Empires: The Invention of China in Modern World Making*, cit., pp. 118-119

⁶ Y. WEI, 海国图志 (*Haiguo Tuzhi*), a cura di H. ZOU, S. WANG, Yangzhou 1852.

parte dei più potenti nei confronti dei più deboli. Tutto ciò è evidenza del fatto che le loro regole giuridiche non sono stabili e non vi è un adeguato rispetto di queste regole⁷.

2. Il primo confronto con il mondo dei *rights*. La sfida degli equivalenti

Dopo aver presentato l'opera di de Vattel con il titolo di 各国律例 (*Geguo Lüli*), ossia i *lù* e i *li* di tutti i paesi (facendo riferimento alle due grandi categorie normative del diritto imperiale scritto, i 律 *Lü* e i 例 *Li*), Wei Yuan inserì nel suo Trattato dei paesi marittimi le versioni in cinese che i due traduttori, il missionario americano Parker e l'interprete imperiale Dehuai, avevano elaborato per alcuni passaggi di *Le droit des gens*, in modo da fornire una prima introduzione ai lettori cinesi dei *lù* e dei *li* delle molte genti che stavano dall'altra parte del mondo.

La lettura incrociata delle due traduzioni ci mostra subito molto chiaramente lo stato di grandissimo disorientamento che segnava il lavoro di messa in comunicazione di lingue e mondi giuridici lontanissimi, fino ad allora rimasti segregati, rispetto ai quali la ricerca di equivalenti era una sfida che poteva apparire insormontabile.

Il confronto con il termine *right* fu, a questo proposito, uno dei più ardui. Parker, nella difficoltà di trovare in lingua cinese un termine che corrispondesse e potesse tradurre il concetto occidentale di *right*, scelse in alcuni casi di non tradurre e parafrasare: questo fu il caso della frase «... gives men a right to employ force ...», che Parker tradusse «tutti gli uomini hanno desiderio di combattere (人人皆欲)», e del passaggio «... for the preservation of their rights», tradotto come «al fine di proteggersi e tutelare la loro proprietà (欲自保其身自护其地)»⁸. Quando si trovò di fronte alla affermazione «Every state has consequently a right to prohibit the entrance of foreign merchandise», Parker decise di tradurre in questo senso: «各国皆有当禁外国货物之例 (Tutti i paesi hanno regole che vietano l'importazione di merci straniere)»⁹. Qui, per rendere *right* in cinese, Parker fece ricorso al carattere 例 (*li*), che è parte del lessico giuridico cinese fin

⁷ Y. WEI, 海国图志 (*Haiguo Tuzhi*), cit., cap. 81, par. 3.

⁸ R. SVARVERUD, *The Notion of 'Power' and 'Right' in Chinese Political Discourse*, in M. LACKNER, I. AMELUNG, J. KUTZ (eds), *New Terms for New Ideas: Western Knowledge & Lexical Change in Late Imperial China*, Brill, Leiden 2001, p. 129. Le due frasi di Parker si trovano in Y. WEI, 海国图志 (*Haiguo Tuzhi*), cit., cap. 83, par. 3.

⁹ Y. WEI, 海国图志 (*Haiguo Tuzhi*), cit., cap. 83, par. 6.

dall'epoca imperiale (lo abbiamo visto utilizzato da Wei Yuan per tradurre il titolo dell'opera di de Vattel) e che indica genericamente fonti del diritto di natura amministrativa, ivi comprese la fonte giurisprudenziale¹⁰.

Yuan Dehui invece scelse di affrontare l'incertezza utilizzando per la traduzione di *right* uno dei concetti chiave del linguaggio giuridico cinese, ossia il concetto di ragione, ragionevolezza indicato con il carattere 理 (*li*) talora utilizzato, nella traduzione di Yuan, anche in combinazione con 道 (*dao*) (via), formando il composto 道理 (*daoli*), ossia « la via della ragionevolezza ». Così la frase che abbiamo appena visto già tradotta da Parker « Every state has consequently a right to prohibit the entrance of foreign merchandise » era stata resa da Yuan nei seguenti termini: « 各国禁止外国货物不准进口的道理 »¹¹, che, in lingua italiana possiamo tradurre come « tutti i paesi possono ragionevolmente proibire l'importazione delle merci straniere ».

Yuan, che aveva colto la centralità del *right* nella tradizione giuridica europea, aveva ricercato l'equivalente in un elemento altrettanto centrale della propria tradizione, un elemento pressoché ignoto - nel suo ampio spettro semantico, culturale, giuridico - agli occidentali che, allora come ora, hanno più facilmente fissato la propria attenzione sul diritto cinese promanante dall'alto, ossia sul 例 (*li*) utilizzato da Parker. Il 理 (*li*) della ragionevolezza appartiene invece a un'altra dimensione del diritto, quella interpretativa, che ha una radicazione profonda, identitaria, nella cultura giuridica cinese e che nei tempi lunghi della storia ha segnato e continua a segnare l'attività giudicante in Cina, tanto quella giudiziale quanto quella stragiudiziale, guidando l'interprete nelle operazioni di bilanciamento degli interessi che sono il perno di ogni *legal process*¹².

L'accostamento dei due termini, *right* e 理 (*li*), è ancora oggi oggetto di grandi discussioni. Quello di Yuan era una scelta assurda o era l'opzione giusta? La correlazione semantica fra *right* e 理 (*li*) poteva davvero reggere?¹³ Rispondere a questa domanda, prendere posizione sulla questione implicava un tale lavoro di studio e decrittazione incrociata di cifre culturali, linguistiche, istituzionali che poco dopo si decise di rivedere

¹⁰ Il 例 (*li*) tutt'ora compare all'interno di composti che indicano sia regole di fonte giurisprudenziale (案例, *anli*) sia regole di fonte amministrativa (条例, *tiaoli*).

¹¹ Y. WEI, 海国图志 (*Haiguo Tuzhi*), cit., cap. 83, par. 10

¹² Allo standard della ragionevolezza nella tradizione giuridica cinese ho dedicato uno studio in materia contrattuale: M. TIMOTEO, *Vague Notions in Chinese Contract Law: The Case of Heli*, in «European Review of Private Law», n. 5, 2010, pp. 939-951.

¹³ V. sul punto le riflessioni di R. SVARVERUD, *The Notion of 'Power' and 'Right' in Chinese Political Discourse*, cit., p. 129.

l'idea di tradurre per equivalenti.

Si decise invece di fare *tabula rasa* del passato e forgiare un nuovo vocabolario che (forse) più rapidamente avrebbe permesso di esprimere il diritto che veniva dall'altra parte del mondo e che stava invadendo il territorio cinese.

3. *La traduzione e i suoi avversari*

La scelta di procedere per neologismi nella traduzione del diritto europeo fu assunta sempre muovendosi nell'ambito del diritto internazionale. Questo era il settore del diritto che continuava a porre urgenze sempre più pressanti, soprattutto dopo la seconda Guerra dell'Oppio con cui la Gran Bretagna si era assicurata il consolidamento del mercato dello stupefacente in Cina, oltre a una serie di privilegi commerciali e giurisdizionali contenuti nel Trattato di Tianjin (1858). Di qui la Cina, travolta dall'onda d'urto dell'avanzata imperialista delle potenze europee, era stata inglobata in un nuovo mondo di relazioni internazionali che si fondava sul cosiddetto *Treaty system*, il sistema dei Trattati ineguali¹⁴.

L'impresa di porre in comunicazione il diritto cinese con il diritto europeo non poteva più essere rimandata.

Fu così che nel 1862 un missionario presbiteriano americano, originario dell'Indiana, William Alexander Parson Martin, alias 丁韪良 (Ding Weiliang), decise di mettere mano alla traduzione in cinese del libro di Henry Wheaton *Elements of international law*¹⁵. In questa iniziativa egli ricevette supporto da tutte le parti coinvolte: da parte occidentale a caldeggiare il progetto furono l'inglese Robert Hart, potentissimo ispettore generale delle dogane marittime cinesi a Shanghai, e il Ministro americano di stanza in Cina Anson Burlingame, entrambi convinti della necessità di introdurre ai funzionari cinesi imperiali i principi che fondavano il diritto internazionale elaborato in Occidente¹⁶; a Corte il principale supporter

¹⁴ Su questa fase della storia cinese v. la magistrale ricostruzione di J. SPENCE, *The Search for Modern China*, Norton, New York-London 1990, pp. 143 ss.

¹⁵ H. WHEATON, diplomatico americano studioso di diritto internazionale, aveva pubblicato nel 1836 *Elements of International Law*, destinato a divenire uno dei manuali di diritto internazionale più popolari del XIX secolo, oggetto di traduzione in francese, spagnolo, italiano. Martin lavorò per la traduzione in cinese sulla sesta edizione del libro, pubblicata nel 1855.

¹⁶ Come spiega lo stesso Martin nella prefazione alla versione cinese del volume di

dell'operazione fu il Principe mancese Gong, che seguiva la gestione dei rapporti con gli stranieri attraverso l' Ufficio d'amministrazione per tutte le nazioni, (总理各国事务衙门 (*Zongli geguo shiwu yamen*, abbreviato come 总理衙门 *Zongli yamen*), organismo istituito per governare il nuovo sistema di relazioni internazionali che stava soppiantando l'antico regime del tributo. Il Principe presentò un memoriale a margine di un incidente diplomatico in cui la Cina si era rifiutata di riconoscere il sequestro di tre navi danesi a opera del Ministro prussiano Guido Von Rehfues, sostenendo che il sequestro era avvenuto in acque territoriali cinesi, ossia seguendo il principio di territorialità di marca occidentale: la vicenda aveva dimostrato l'utilità di uno studio approfondito dei principi del diritto internazionale venuti da Occidente e l'opportunità di sostenere il lavoro di traduzione dell'opera di Wheaton¹⁷.

Il progetto ricevette dunque anche l'appoggio del governo Qing.

Il Principe Gong si rese subito conto della necessità di affiancare Martin con funzionari cinesi che potessero supportarlo nell'impresa. Così, oltre a cinquecento tael per la pubblicazione, quattro letterati cinesi dello 总理衙门 (*Zongli Yamen*) furono messi a disposizione di Martin¹⁸.

La traduzione fu ufficialmente sostenuta ma fu anche accompagnata da molte perplessità e altrettante obiezioni. Martin riponeva grandi speranze in questo lavoro, speranze di una più profonda penetrazione in Cina di principi giuridici che avevano la loro matrice nel pensiero Cristiano, speranze di dotare il governo imperiale cinese, di strumenti concettuali utili a un più pieno dialogo internazionale. Questa eventualità era però guardata con diffidenza e timore da molti diplomatici occidentali residenti a Pechino, i quali temevano che una volta che i cinesi avessero conosciuto il diritto internazionale dell'Occidente avrebbero potuto comprendere la differenza fra il sistema di extraterritorialità imposto dalle potenze al governo imperiale attraverso i Trattati ineguali, e il modello di relazioni internazionali seguito nelle «civilized sovereign states of Cristendom»¹⁹. Michel Alexandre Klecskowsky, *chargé d'affaires* francese pensava

WHEATON: H. WHEATON, 萬國公法 (*Wanguo Gongfa*), Beijing, Imperial Government Edition, 1864.

¹⁷ Tutta la vicenda è documentata in Z. LI, *The Impact of International Law on the Transformation of China's Perception of the World: A Lesson from History*, in *Maryland Journal of International Law*, vol. 27, n. 1, 2012, pp. 134-136. La citazione inserita nel testo è a p. 136.

¹⁸ Su tali perplessità v. il resoconto dello stesso M. stesso in W.A.P. MARTIN, *A Cycle of Chatay or China, South and North with Personal Reminiscences*, Fleming, New York-Chicago-Toronto 1896, pp. 233-234.

¹⁹ Così J.A. COHEN, H. CHIU, *People's China and International Law*, vol. I, Princeton

che introdurre i cinesi al diritto internazionale europeo avrebbe portato solo guai agli occidentali²⁰. Analogamente, il missionario, linguista e sinologo, Samuel Wells Williams metteva in guardia sul fatto che il governo cinese avrebbe potuto trovare, attraverso la lettura del libro, basi giuridiche per fondare richieste di abolizione di alcune clausole chiave dei Trattati ineguali, come, appunto, quelle sulla extraterritorialità²¹. Anche la comunità commerciale occidentale temeva ripercussioni sui privilegi acquisiti attraverso i Trattati ineguali e sulla possibilità di aprire nuove concessioni nelle zone costiere cinesi. I diplomatici inglesi e americani erano invece tendenzialmente favorevoli all'operazione. Il Ministro inglese Frederick Bruce esprime questo commento: "The book would do good, by showing the Chinese that the nations of the West have principles by which they are guided, and force is not their only law"²².

Da parte cinese le resistenze all'interno dello stesso 总理衙门 (*Zongli Yamen*) esprimevano il timore che la traduzione del libro finisse per produrre un effetto "cavallo di Troia"²³, comportando l'ingresso di regole e principi che avrebbero pericolosamente messo in discussione il sistema cinese di rappresentazione del mondo e di relazioni con gli altri Paesi.

Pur in questo clima di incertezze timori e diffidenze, la pubblicazione in cinese del libro di Wheaton fu portata a termine – con dedica del lavoro a Anson Burlingame²⁴ – e aprì le porte per l'introduzione sistematica, in Cina, del diritto internazionale occidentale e di un nuovo vocabolario destinato a sostenere l'impresa della modernizzazione del diritto cinese. Martin ottenne grande fama per questo lavoro (seguito negli anni successivi

University Press, Lawrenceville 1974, p. 7.

²⁰ Cfr. W.A.P. MARTIN, *A Cycle of Chatay*, cit. pp. 234- 235. Come spiega l'autore, nel commentare le resistenze europee alla pubblicazione del libro di Wheaton in cinese, "To pragmatic European diplomats and jurists in the 19th century, European international law applied only to the Christian world. This fact conveniently justified the exception of the non-Western/Christian world as subjects of international law".

²¹ Come riferisce L. LIU, *Legislating the Universal: The Circulation of International Law in the Nineteenth Century* in L. LIU (ed), *Tokens of exchange. The Problem of Translation in Global Circulation*, Duke University Press, Durham 1999, p. 143.

²² Cfr. L. LIU, *Legislating the Universal: The Circulation of International Law in the Nineteenth Century*, cit., p. 142.

²³ Su questa affermazione, riportata anche da Martin nei suoi resoconti, v. i commenti di T.F. TSIANG, *Bismarck and the Introduction of International Law into China*, in *Chinese Social & Political Science Review*, vol. 15, 1931, p. 100.

²⁴ Trattandosi di un lavoro, si legge nella dedica, «whose introduction into China he has been zealously labored to promote and whose principles he has illustrated in the course of a just and liberal policy». Cfr. H. WHEATON, 萬國公法, cit., introduzione.

da altre traduzioni di opere di diritto internazionale²⁵) e venne nominato prima Presidente della 同文馆 (*Tonwen Guan*), (letteralmente “Scuola di apprendimento linguistico combinato”²⁶), che era stata istituita a Pechino per l’insegnamento delle lingue occidentali ai funzionari cinesi, poi Presidente del 京师大学堂 (*Jinshi daxuetang*) (Università imperiale di Pechino, poi divenuta Università di Pechino, 北京大学(*Beijing daxue*)²⁷.

4. La scelta di un titolo: il diritto pubblico di diecimila Paesi

Pur se la traduzione del libro di Wheaton resta il primo atto sistematico di elaborazione di un sistema di neologismi per rendere in cinese i concetti della *Western Legal Tradition*, la ricerca degli equivalenti non fu del tutto abbandonata per questo lavoro di traduzione.

Fu in particolare sul titolo che Martin volle lavorare ancora attraverso questa prospettiva. Il libro di Wheaton ebbe in lingua cinese una intitolazione del tutto diverso dall’originale: 萬國公法 (*Wanguo gongfa*)²⁸, ossia “Diritto pubblico di diecimila Paesi”.

Quella del mondo come composto di diecimila Paesi è una visione antichissima, diffusa fra gli abitanti della pianura della Cina del Nord circa tre millenni fa, quando ancora il potere politico centralizzato non aveva fatto la sua comparsa. Quando il missionario gesuita Matteo Ricci giunse nella Cina Ming, per introdurre ai cinesi il mondo occidentale da cui lui – e i principi universali del cristianesimo che predicava – provenivano, disegnò per loro una mappa del mondo che chiamò “Mappa completa dei

²⁵ Come ci ricorda L. LIU: «Assisted by his Chinese colleagues, Martin was responsible for translating and publishing, besides *Wanguo gongfa*, the following: T. D. Woolsey’s *Introduction to the Study of International Law* (1878), Bluntschli’s *Das Moderne Völkerrecht der Civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt* (1879) rendered from Lardy’s French version called *Le Droit international codifié* of the same text, and W. E. Hall’s *Treatise on International Law* (1903). Martin has also been credited with the translation of several diplomatic guide books such as *Le Manuel des lois de la guerre* (1881) compiled by the *Institut de Droit International* as well as *George Friedrich de Marten’s Guide diplomatique* (1877)». L. LIU, *Legislating the Universal: The Circulation of International Law in the Nineteenth Century* cit., p. 136.

²⁶ Da 同 *tong* di unire e 文 *wen* di lingua.

²⁷ Nel 2011, in occasione del centotredicesimo anniversario dell’Università di Pechino, un’edizione speciale del *PKU News* è stata dedicata a Martin. La si può trovare all’indirizzo web newsen.pku.edu.cn

²⁸ Nella versione originale, composta con i caratteri classici.

diecimila paesi della terra”, traendo ispirazione per il titolo dal classico della divinazione I-Jing, Libro dei mutamenti, che risaliva proprio all’epoca dei tanti, piccoli, stati dell’età del bronzo. Ricci colse e riaccese, con questa mappa, una memoria antica, che rimase radicata come rappresentazione condivisa del mondo non solo in Cina ma anche in Giappone, dove alla fine del XIX secolo ancora si utilizzava l’espressione dei diecimila Paesi per indicare il mondo che li circondava²⁹.

Matteo Ricci, autentico interprete di un dialogo interculturale fra Cina e mondo occidentale, nel quale egli seppe prendere nella dovuta considerazione i valori della cultura con cui voleva entrare in comunicazione, ebbe un ruolo centrale nel lavoro di Martin, il quale, dopo attento studio dell’opera della Compagnia di Gesù nella Cina Ming, adottò un metodo di proselitismo impostato sulla strategia di adattamento alle strutture di pensiero locale: emulando il modello ricciano. Egli studiò approfonditamente lingua e cultura cinese e con questo spirito volle affrontare il lavoro di traduzione del diritto internazionale³⁰.

Come Matteo Ricci, e come aveva fatto lo stesso Wei Yuan Martin si servì della cartografia per introdurre i cinesi ai diecimila Paesi. Due mappe del mondo vennero infatti poste in apertura della versione cinese di *Elements of International Law*, mappe che, naturalmente, non erano presenti nella versione originale dell’opera: esse rappresentavano i due emisferi, corredati, ai margini, dalla seguente nota esplicativa volta a introdurre i cinesi al nuovo mondo della famiglia delle nazioni, i diecimila paesi:

“La terra è tonda come una sfera e ha un diametro di circa 30.000 li e un perimetro di circa 90.000 li³¹. La terra si muove girando come una ruota, ci vogliono una giornata e una serata per un ciclo. La terra gira anche intorno il sole; ci vuole un anno per un giro. La Terra può essere divisa in due emisferi, occidentale e orientale, e i continenti possono essere divisi in cinque parte.

Nell’emisfero orientale, ci sono Asia – includendo Cina, Giappone,

²⁹ Cfr. su questa evoluzione v., a titolo introduttivo, T. BROOK, *Il leopardo di Kubilai Khan. Una storia mondiale della Cina*, trad. it. di G. CARLOMAGNO, Einaudi, Torino, pp. XXIX–XXXIV, pp. 219-220, 384-385.

³⁰ Sulla figura e sull’opera messianica e traduttologica di Martin si vedano, fra gli altri, v. Z. LI, *The Impact of International Law on the Transformation of China’s Perception of the World: A Lesson from History*, in *Maryland Journal of International Law*, cit., pp. 131-134; Z. YIN, *Heavenly Principles? The Translation of International law in the 19th Century China and the Constitution of Universality*, in *European Journal of International Law*, vol. 27, n. 4, 2017, pp. 1007-1010.

³¹ Un *li*, unità di misura cinese, equivale a 0,5 chilometri.

Birmania, India, Tibet, Persia, Giuda, etc., Europa – includendo Inghilterra, Francia, Russia, Austria, Prussia, Spagna, Portogallo, Paesi bassi, Italia, Turchia, etc., e anche Africa – includendo Egitto, Barbaria, etc. Nell’emisfero occidentale, ci sono Nord America – includendo Usa, Messico, etc., e Sud America – includendo Brasile, Peru, Cile, etc.

Oltre i cinque continenti, resta solamente il mare grande con tantissime isole. Malgrado ci siano tanti paesi, tutti i popoli provengono da una sola origine. Esiste un unico arbitro, che forma tutte le vite, protegge i vivi, e ordina tutti gli affari.”³²

Le regole che governavano questo mondo dei diecimila Paesi, il diritto internazionale, incarnavano secondo Martin e i suoi compagni missionari che operavano in Cina, un sistema morale di carattere universale che si applicava al mondo intero³³. Era per questa ragione che il titolo non richiama letteralmente il diritto internazionale (国际法, *guojifa*), in lingua cinese, ma il diritto pubblico, 公法 (*gongfa*) pensando al concetto romanistico di *ius gentium*³⁴: questa è l’idea che meglio rappresentava un diritto di portata universale, traendo ispirazione dalle norme morali cristiane che si applicavano a tutte le nazioni.

4. Neologismi e calchi semantici: dalla ragione al potere

Se il titolo del libro di Wheaton tradotto in cinese classico comunicava ai lettori cinesi un senso di familiarità, le pagine dell’opera risultavano invece di ostica comprensione, essendo abitate da moltissime parole sconosciute che i traduttori avevano, per lo più, inventato.

Da un punto di vista linguistico, per l’assimilazione delle parole provenienti dal vocabolario dei diritti occidentali si era deciso di formare neologismi seguendo prevalentemente un procedimento di calco semantico dei termini stranieri, morfema per morfema o, più raramente, attraverso un processo di traduzione del concetto espresso dalla parola originaria. Così, ad esempio, un cortile (院, *yuan*) associato al diritto (法, *fa*) aveva formato la parola tribunale, mentre per rendere la sovranità erano stati accostati a formare un composto il carattere 主 (*zhu*), che esprime il concetto di “essere

³² Cfr. H. WHEATON, 萬國公法, cit., p. 36.

³³ Come spiega Z. YIN, *Heavenly Principles? The Translation of International law in the 19th Century China and the Constitution of Universality*, *The European Journal of International Law*, cit. p. 1010.

³⁴ Cfr. H. WHEATON, 萬國公法, cit., p. 8.

padrone, essere autonomo”, e il carattere 权 (*quan*), che significa potere.

Molte delle nuove parole così create all’atto della traduzione di *Elements of International Law* sarebbero rimaste nel vocabolario giuridico cinese, come ad esempio le espressioni appena menzionate di sovranità (主权, *zhuquan*) e tribunale (法院, *fayuan*) o le parole responsabilità (责任, *zeren*), interesse (利益, *liyi*), diritti civili, popolo (人民, *renmin*), sistema di governo (国体, *guoti*)³⁵. Molte altre sarebbero state sostituite da nuove traduzioni, a partire dall’espressione scelta per diritto internazionale che abbiamo visto nel titolo dell’opera tradotta resa con il composto 公法 (*gongfa*), che è poi stata soppiantata dal termine, importato dal Giappone e ancora oggi utilizzato, 国际法 (*guojifa*). Anche diritto naturale, concetto centrale, come abbiamo visto, del lavoro di Martin, tradotto originariamente come 性法 *xingfa* (*xingfa*), è stato poi reso con il composto 自然法 (*ziran fa*)³⁶.

Era fitto di oscurità questo nuovo mondo linguistico che solo con il tempo, attraverso un processo di assimilazione che avrebbe occupato i primi decenni del secolo successivo, avrebbe assunto il carattere della familiarità per i giuristi locali.

La traduzione tramite la creazione di neologismi che ha segnato la formazione della lingua giuridica moderna in Cina è senza dubbio avvenuta a spese della intellegibilità dei nuovi termini e ha mostrato chiaramente i limiti e le insidie di un processo di traduzione fra lingue e culture giuridiche molto distanti fra loro. Il caso della resa in cinese del concetto di *right* - che fin dal primo lavoro sull’opera di de Vattel emerge come sfida emblematica di traducibilità - resta centrale per prendere contatto con quell’enorme processo di cambiamento che avrebbe aperto la via alla stagione dei *legal transplants* incondizionati da Occidente verso Oriente e dato un novissimo volto al diritto cinese. La scelta lessicale compiuta dai traduttori di *Elements of International Law* che hanno composto la parola cinese destinata a tradurre *right* è stata fra quelle che maggiormente hanno attirato l’attenzione degli studiosi, in Cina e in Occidente³⁷. Lo stesso

³⁵ Q. HE, *Wanguo Gongfa e il diritto internazionale nella tarda dinastia Qing*, in *Ricerche di Giurisprudenza* (法学研究/法研究), 2004, n. 5. pp. 137-148.

³⁶ Per una prima introduzione alla vicenda della costruzione della lingua giuridica cinese moderna rinvio a M. TIMOTEO, *Contemporary Chinese Law: A Linguistic Perspective*, in J. VISCONTI (ed.), *Handbook of Communication in the Legal Sphere*, De Gruyter Mouton, Berlin 2018, pp. 402-422.

³⁷ In occidente sono soprattutto Svarverud e Liu, citati *infra* nel testo, a occuparsene. In Cina, fra gli altri, oltre al saggio di He Qinghua, cit alla nt. precedente, merita una lettura il lavoro dello storico del diritto Li Guilian. cfr. G. LI, A proposito di “right” (话说“权利”), in *Peking University Law Review* (北大法律评论), vol. 1, 1998, pp. 115-129.

Martin sarebbe tornato più volte a ragionare su quella scelta, sentendo di doverla giustificare e dichiarando apertamente che si era trattato di una scelta per approssimazione. Il neologismo creato per tradurre *right* era 權利 (*quanli*) (divenuto poi in cinese semplificato 权利) ed era derivato dalla combinazione di due composti: 權力 (*quanli*), ossia “autorità”, “potere”, “dominio”, e 利益 (*liyi*), il cui significato è “interesse”, “profitto”. Il *right* cinese era, dunque, legato alle idee di dominio/potere e di interesse/profitto che lo collocava su un piano semantico e giuridico affatto diverso da quello su cui si poneva il concetto originario figlio della *Western Legal Tradition*.

Questa scelta traduttologica aveva lasciato un'ombra di dubbio sulla sua correttezza, in primis nello stesso Martin che quattordici anni dopo la pubblicazione di *Diritto pubblico di diecimila Paesi* nella nota alla traduzione di un altro libro occidentale di diritto internazionale, *Introduction to the Study of International Law*, di Theodore Dwight Woolsey, sentì di dover tornare sulla questione. Martin inserì, nell'introduzione al nuovo libro tradotto, le seguenti considerazioni:

«Il diritto internazionale è una disciplina specifica e richiede una specifica terminologia. Ci sono occasioni in cui non possiamo trovare un termine cinese appropriato per rendere l'espressione originale e la scelta delle parole è appena soddisfacente. Prendiamo il carattere 權 ad esempio. In questo libro questa parola si riferisce non solo al potere che esercitano le pubbliche autorità, ma anche a ciò che ragionevolmente 理 spetta a ciascuno. Per questo motivo l'abbiamo usato per tradurre *right*, affiancaolo con il carattere 利 e formando la parola 權利. A una prima occhiata queste parole possono sembrare strane e poco comprensibili ma dopo avere familiarizzato con esse si comprende che i traduttori hanno fatto di necessità virtù »³⁸

Martin, dunque, per illustrare il senso del moto ermeneutico impresso al processo di passaggio da una lingua all'altra, tirò di nuovo in ballo il termine 理 (*li*), ragionevole, che Yuan Dehui aveva inizialmente usato per rendere in cinese *right*. Questa spiegazione avrebbe potuto riaprire la questione della possibile corrispondenza semantica del *right* occidentale con un termine che aveva un preciso, ultrasecolare, ruolo demarcatore nella tradizione giuridica cinese. Affrontare questo tipo di questione,

³⁸ T.D. WOOLSEY, 公法便覽 (*Manuale di diritto pubblico*), Beijing, Tongwenguan, 1877, p. 5 (parte introduttiva). Traduzione dal cinese a cura dell'autore. Il testo originale cinese è il seguente: 公法既别为一科, 则应由专用之字样。故原文内偶有汉文所难达之意, 因之用字往往似觉勉强。即如一“权”字, 书内不独指有司所操之权, 亦指凡人理所应得之分。有时增一“利”, 如谓庶人本有之权利云云。此等字句, 初见多不入目, 屡见方知不得已而用之也

e avviare il conseguente processo di negoziazione linguistica che essa implicava, avrebbe però richiesto di entrare in una dimensione cognitiva troppo complessa. Il 理 (*li*) è, infatti, un termine che si connota come atto linguistico: quando usiamo questo tipo di parola, “risvegliamo gli echi di tutta la sua storia precedente”³⁹.

La cosa, in ogni caso, cadde lì.

权利 (*quanli*) rimase, senza più ripensamenti, il termine cinese che sta per “right”.

In quanto tale 权利 divenne chiave di volta di tutto il nuovo vocabolario giusprivatistico cinese, andando a formare, con la prima parte del composto, 权 (*quan*), quella che esprime l’idea del potere, del dominio, le parole con cui noi indichiamo i diritti soggettivi⁴⁰, fino a 人权 (*renquan*) che nella attuale Costituzione cinese indica gli “human rights”.

Resta senz’altro la perplessità di una scelta che non ha mai cessato di far discutere e che continua a impegnare linguisti e storici del diritto nella riflessione. Lydia Liu, che ha dedicato al tema diversi studi, definisce questa scelta semiologicamente “eccessiva”: nel termine 权利 *quanli* è stato inserito un eccesso di significato, sono, cioè, stati aggiunti significati ritenuti eccedenti rispetto alla parola originaria.

Tuttavia, pur se di fronte a ripensamenti e critiche mai del tutto sopite, in Cina e in Occidente, su questa azione traduttologica, ancora oggi, sostiene la Liu, non possiamo con certezza dire se la traduzione di Martin nascesse nel segno di un equivoco o, al contrario, nel segno della chiara comprensione della realtà: “This is not to say that the translators were incapable of comprehending the true meaning of “right”. On the contrary the “excess” signification seems to heed the historical message of “rights” discourse in the *practice* of international law only too well, because it registers the fact that the idea had been brought into China by the nineteenth-century representatives of European international law who had asserted their “trade rights” and the “right” to invade, plunder, and attack the country”⁴¹.

³⁹ La citazione è tratta da uno dei grandi classici sulla traduzione: G. STEINER, *Dopo Babele, Aspetti del linguaggio e della traduzione*, Garzanti, Milano 2004, p. 49.

⁴⁰ Ad esempio, diritto di credito si dice 债权 (*zhaiquan*), diritto di proprietà 所有权 (*suoyouquan*).

⁴¹ Così L. LIU, *The Clash of Empires. The Invention of China in Modern World Making*, cit., p. 131.

5. *Una nuova era: nessuna negoziazione*

L'ingresso del manuale di Wheaton portò in Cina un nuovo mondo di concetti, prassi, discorsi nuovi e oscuri nei loro significati con cui i cinesi dovettero iniziare a familiarizzare. La cosa non era semplice per il Paese che ai autorappresentava come il centro della civiltà che da millenni reggeva “Tutto sotto il cielo” e le reazioni furono di ogni tipo: dialoganti, respingenti, mistificanti o nel segno del più crudo realismo, come fu forse nel caso della traduzione della parola “right”.

Il tempo, in ogni caso, stava per scadere.

Un ultimo tentativo di resistenza, volto a colpire le rappresentanze diplomatiche occidentali che erano sorte a Pechino intorno alla Città proibita, fu quello del movimento xenofobo dei Boxer (pugili, così denominati perché specialisti di arti marziali⁴²) sul quale la corte mancese si appoggiò nell'estremo tentativo di ristabilire la sovranità imperiale. Quando, nell'estate del 1900, i Boxer assaltarono il quartiere della legazioni nella capitale, otto Potenze straniere organizzarono una spedizione armata che sbarcò nelle coste a est di Pechino e sconfisse pesantemente i cinesi, inducendo la corte Qing a rifugiarsi a Xi'an (antica capitale nella provincia dello Shaanxi) per sfuggire all'invasione. La corte restò due anni in esilio forzato mentre Pechino subiva un pesantissimo sacco e veniva occupata militarmente dagli stranieri. Quando la corte rientrò nella capitale, nel 1902, dopo aver accettato un Protocollo che imponeva alla Cina condizioni umiliantissime che svuotarono le casse imperiali e che diede un ulteriore e decisivo impulso alla presenza straniera nel Paese⁴³, l'imperatrice madre Cixi, prozia dell'imperatore e sovrana *de facto* del paese, dovette abbandonare ogni istinto di conservazione. Cixi chiese ai funzionari imperiali di iniziare a lavorare per avviare le riforme necessarie a adeguare le istituzioni Qing ai criteri internazionali vigenti, così aprendo la Cina alla modernizzazione/occidentalizzazione.

Il libro di Wheaton, a questo punto, fu davvero fondamentale per iniziare a scrivere il nuovo diritto, un diritto in cui lo spazio di negoziazione con la tradizione cinese era diventato minimo. Nel 1911, quando ormai il governo imperiale era a un passo dal rovesciamento, i tre Alti commissari incaricati di redigere un codice civile per una nuova Cina moderna, Shen

⁴² Il nome cinese dei Boxer era 义和团 *Yihetuan* (squadre della giustizia e dell'armonia).

⁴³ Nel 1902 anche l'Italia, che aveva partecipato alla spedizione contro i Boxer, ebbe la sua Concessione, nella città di Tianjin.

Jiaben, Liu Liansan, Ying Rui⁴⁴, presentarono all'imperatore il 大清民律草案 (*Da qing minlu cao'can*), progetto di codice civile della Grande Dinastia Qing che, nelle intenzioni dei riformatori cinesi e dei loro consulenti, europei e giapponesi, avrebbe dovuto consentire al Paese di compiere un grande salto storico, ossia “*dépouiller son ancien armature féodale et se constituer en état organisé à l'occidentale*”⁴⁵.

Quasi nulla del diritto imperiale, delle sue regole, del suo linguaggio, era conservato nel progetto di codice.

Una nuova era, per il diritto cinese, era iniziata.

⁴⁴ Assistiti in quest'opera dal consigliere giapponese Matsuoka Yoshitada e da giuristi cinesi che avevano studiato in Giappone o in occidente.

⁴⁵ Così P.S. Foo, *Introduction*, in *Code Civil de la République de Chine. Livre I, II, III*, Imprimerie de l'Orphelintat-Recueil Sirey, Shanghai – Paris 1930, p. XIV.